
avvocato Giorgio Zeoli

Patrocinio innanzi alla CASSAZIONE ed altre Giurisdizioni Superiori - albo speciale degli avvocati cassazionisti

3 , via Giuseppe Mogavero , 84129 Salerno
Tel. 089/711064 e cell. 333/2176886 P.IVA 04609240652 CF ZLEGRG78P07H703J
E - Mail : giorgiozeoli@virgilio.it giorgiozeoli@pec.it

**TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
Ricorso ex art. 700 cpc**

Per:

la signora **FRALLICIARDI ROBERTA** (c.f. FRLRRT77H48I438Z) nata il 8/06/1977 a Sarno (SA) e residente alla via San Vito, 84088 Siano, rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata con atto congiunto al presente atto, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c., all'Avv. **Giorgio Zeoli** del Foro di Salerno (C.F.: ZLEGRG78P07H703J), elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale sito in Salerno, Via G. Mogavero n. 3 che dichiarano di voler ricever le ulteriori comunicazioni e gli avvisi relativi al processo al numero di fax 089/711064 o all'indirizzo di posta elettronica: giorgiozeoli@pec.it;

Contro :

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (cf 8018520588), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Largo Trastevere 76/A - 00153 Roma, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato alla Via dei Portoghesi n°12, 00186 Roma RM , pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO –ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma, in persona del dirigente pt con sede alla via Frangipane 41 – 00184 Roma, PEC: drla@postacert.istruzione.it domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato alla Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma RM , pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti partecipanti al concorso per titoli, per l'inserimento, l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di cui all'art. 554 del D.Lgs.16.4.1994, n.297, utili per l'a.s. 2021/2022, per la provincia di Roma concernente il profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO - area A – del personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali , i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso ;



PREMESSO - IN FATTO

- 1) in data 9.08.2021, la ricorrente inserita nelle graduatorie permanenti provinciali - 24 mesi - ATA per la provincia di Roma per il profilo di collaboratore scolastico utili per l'a.s. 2021/22 subiva la decurtazione del punteggio sino a 17,50 in luogo del corretto punteggio da attribuire di punti 27,00 derivante dalla mancata valutazione del servizio espletato presso la scuola paritarie richiamate in domanda (alligata – doc. 01)
- 2) avverso il predetto decreto di rettifica del punteggio proponeva diffida ad adempiere , mediante lo scrivente studio legale, senza alcun esito; (doc. 02)
- 3) tutto ciò premesso, avverso il predetto decreto al fine di ottenere la **ridetermina punteggio**, la ricorrente, *ut supra* generalizzata, rappresentata e difesa, intende proporre ricorso per i seguenti:

MOTIVI - DIRITTO

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.

1.Sulla giurisdizione del giudice adito

In via preliminare di rito , corre obbligo evidenziare che la giurisprudenza risulta ormai granitica nell'affermare che “in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola , con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994 , n° 297 e sss.mm.integraz., la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza, 23.07.2014, n.16756);

*- “In riferimento alle graduatorie permanenti o ad esaurimento del personale scolastico, si è in presenza di atti che esulano sotto vari aspetti da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né tali atti possono essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa. Tali atti di gestione delle graduatorie permanenti devono includersi tra le determinazioni assunte sulla base della capacità e dei poteri del datore di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto **diritti soggettivi** e la tutela di cui all'art. 2907 c.c. E', dunque, evidente che l'attuale sistema di riparto di giurisdizione previsto dalla vigente normativa mira a limitare la giurisdizione del Giudice Amministrativo alle procedure concorsuali intese stincto sensu, ovvero dirette alla assunzione di pubblici impiegati e caratterizzate dalla presenza di un bando, di una fase valutativa e dell'approvazione della graduatoria(...). **Sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario in tema di accertamento della collocazione nelle Graduatorie.** Difatti in tali circostanze, vengono in considerazione atti che risultano ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Infatti si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria*



preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili” (cfr. Cons. Stato (Ad. Plen.), 12.07.2011, n. 11).

- “i più recenti orientamenti senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano tout court che “sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie - sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell’attività esercitata dall’Amministrazione e tenuto anche conto dell’assenza di una procedura concorsuale in senso stretto” (cfr. TAR Lazio - SEZ. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; TAR LOMBARDIA - SEZ. III, 13.03.2014, n. 629; TAR EMILIA-ROMAGNA, PARMA, SEZ. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11).

Tale orientamento, ad avviso del Collegio, va senz’altro seguito quando, come nel caso in esame, all’impugnazione dell’atto generale di macro-organizzazione segua l’impugnativa delle graduatorie ad esaurimento, atteso che a fronte dell’eventuale illegittimità dell’atto generale presupposto è comunque consentito al Giudice Ordinario procedere alla sua disapplicazione, ai sensi degli artt.4 e 5 L.A.C.” (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 25.05.2015, n. 7458). Del resto, anche il D.M. 235/2014, all’art. 11, comma 6, dispone testualmente che “la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice del Lavoro”.

Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro.

SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

Per mero tuziorismo difensivo si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale adito è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto la sede dell’ultimo servizio svolto dell’odierno ricorrente, presso l’ Ist. Comprens. De Amicis/ Cattaneo con sede in Roma.

L’articolo 413 comma 5 c.p.c., individua, quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: “il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio nel quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.

PUNTEGGIO “CORRETTO” come da domanda

La ricorrente si duole della circostanza che il punteggio “corretto” da attribuire è punti 27,00 come da domanda perché per l’immissione nella graduatoria permanente utile per l’as 2020/21 vanta:

TITOLI CULTURALI

a) diploma di maturità (all.doc. 03) con punteggio di 60/100 pari a 2 punti;

TITOLI DI SERVIZIO

b) servizio prestato nel triennio precedente negli anni 2018/2019 , 2019/20 e 2020/2021, per un tempo maggiore di 16 gg., è uguale a 0,5 presso le seguenti scuole : Ist.. Superiore De Amicis/Cattaneo dal 25.09.2018 al 2.10.2018; dal 4.10.2018 al 31.08.2019 ; Ist.Comprens. Parco della Vittoria dal 18.09.2019 sino al 31.08.2020; dal 3.09.2020 al 27.09.2020; Ist. Superiore De Amicis/Cattaneo dal 28.09.2020 al 14.05.2021--- come da attestati di servizio (doc. 04 e 05) per un totale di punti 15,50

c) Servizio per scuole paritarie – assoc. Villaggio dei Puffi per i periodi dal 1.09.2014 al 31.08.2015; dal 1.09.2015 al 31.08.2016; dal 1.09.2016 al 11.07.2017; - CEIM periodi di lavoro dal 12.07.2017 al 31.08.2017; dal 1.09.2017 al 31.10.2017; alligati doc. 06- 07

Il punteggio è pari a 9,50

TOTALE 27,00



Quanto al *periculum in mora*:

E' evidente che la svalutazione del punteggio (- 9,50) determina la pretermissione dalle graduatorie delle ricorrente e la possibilità di ottenere il ruolo e svolgere la propria attività lavorativa, privandola della giusta retribuzione di cui agli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.. La necessità di provvedere in via d'urgenza, senza poter aspettare i tempi del giudizio di merito, emerge in altre parole dal fatto che la ricorrente, è ostacolata dalla illegittima riduzione del punteggio, nell'inserimento al lavoro essendo stata ingiustamente pretermessa nella posizione 519 con l'errato punteggio di 17,50.

La ricorrente si è tempestivamente attivata per impugnare il provvedimento; senza ottenere risposta (doc. 02)

La ricorrente ha lavorato sino al 30/06/2021 alle dipendenze della scuola De Amicis Cattaneo ed è nell'attualità disoccupata. (doc.015)

Il coniuge è alle dipendenze dell'Esercito Italia, tuttavia, a quest'ultimo è stata riscontrata gravissima malattia: **"sclerosi multipla"** (all. doc. 08) presso l'ospedale militare di Bari e nell'attualità in congedo (per malattia - alligata). La famiglia è composta oltre che dalla ricorrente e dal coniuge anche da n. 2 (due) figli minore in età scolare (all. doc.09 stato di famiglia). Il reddito della famiglia rischia di scendere, già dal prossimo settembre, sotto la soglia di sussistenza a causa della mancata occupazione della ricorrente e della grave "malattia" non reversibile del coniuge, che già di per sé produce sofferenza fisio – psichica ai singoli componenti il nucleo familiare.

Quanto al *fumus boni iuris*

E' evidente il diritto della ricorrente al "corretto" punteggio derivante da fonte normativa primaria di cui ai dm per la pubblicazione dei bandi di concorso per soli titoli per l'inclusione e/o aggiornamento del punteggio nelle graduatorie del personale Ata a.s. 2021/22 Alligati 14530 del 23..04.2021 (doc. 010)

I titoli valutabili sono quelli previsti dalle tabelle annesse ai rispettivi bandi di concorso che per il profilo di collaboratore scolastico per la provincia di Roma è contenuto nel bando n. 173/23.04.2021 (all. doc. 11)

Non rilevano motivi ostativi al computo del servizio reso presso le scuole paritarie su richiamate; nel caso di specie risulta assolta la prestazione contributiva (all. doc. 012 estratto contributivo). Il punteggio è ridotto alla metà come da disposizione vigenti e indicato in domanda (doc. 011 – 01). Le scuole su richiamate possiedono la parità scolastica (allig. doc. 13 – 14)

Tanto premesso, il ricorrente, rappresentato e difeso come in epigrafe,

CHIEDE

All.mo signor Giudice designato presso il **Tribunale di ROMA**, in funzione del **Giudice del Lavoro**, ritenuta la propria competenza e la sussistenza del *fumus boni iuris e periculum in mora*

p.q.m.
conclude

CONCLUSIONI

per quanto sopra, voglia l'On .Tribunale, inaudita altera parte e/o previa



fissazione dell'udienza di comparizione ex art. 700 cpc accogliere la domanda cautelare proposta dalla sig.ra Frallicciardi:

e per l'effetto, **in via pregiudiziale e cautelare** :

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita all'interno delle graduatorie permanenti provinciali , utili per l'a.s. 2021/2022, per la provincia di Roma concernente il profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO - area A – del personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali con il punteggio di punti **27,00** e/o comunque di ordinare alla Pa di effettuare la “corretta” valutazione dei servizi prestati presso la scuola paritaria e attribuire il giusto punteggio maggiore e/o minore;
- condannare l'Amministrazione resistente alla refusione in favore del procuratore antistatario che ne dichiara anticipo delle spese processuali per diritti, onorari ed attribuzione e degli altri oneri di legge ; con clausola di attribuzione e ordinanza provvisoriamente esecutiva.

Sin d'ora nel merito , si riserva di chiedere di :

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita all'interno delle graduatorie permanenti provinciali , utili per l'a.s. 2021/2022, per la provincia di Roma concernente il profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO - area A – del personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali con il punteggio di punti **27,00** ;
- In ogni caso con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege ed oltre alle spese successive occorrente e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario Avv. Giorgio Zeoli ex art. 93 c.p.c.

Dichiarazione ex art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. Trattandosi di crediti di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, con conseguente esenzione dal pagamento unificato.

IN VIA ISTRUTTORIA

La causa può essere decisa sulla base della documentazione prodotta, essendo evidente l'illegittimità della condotta, senza dar corso ad alcuna istruttoria, in ogni caso si chiede ai sensi degli artt. 210, 213 e 421 c.p.c. ordine di esibizione alle parti resistenti, di tutta la documentazione utile per la decisione della presente causa.

Con riserva all'udienza di discussione a norma dell'art. 420 c.p.c., di chiedere integrazione del contraddittorio e ulteriori mezzi di prova in relazione alle difese e domande delle cc/pp

SI PRODUCONO I SEGUENTI DOCUMENTI

mediante deposito in cancelleria, unitamente al presente ricorso, i documenti di cui all'indice del fascicolo telematico di parte.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i candidati già inseriti nella vigente graduatoria provinciale permanente di cui al profilo di collaboratore scolastico tab. A, dell'USR per il Lazio, AT di Roma , in cui il ricorrente risulta inserita, valida per l'a.s. 2020/2021, si rende necessario



notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati.

Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di collaboratori scolastici al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>; ritenuto quanto sopra, la presente difesa fa istanza affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso: - quanto al MIUR – USR per il Lazio mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza; - quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>

Con osservanza ,

Salerno – Roma , lì 25/08/2021

Avv. Giorgio Zeoli



